



*Ministero delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

<b>Compartimento Doganale</b>	
TRIESTE	
28 FEB. 1997	
Prot. N.	5347/P

F A X

Reparto II

inviare copia alla Cir. di

28 FEB. 1997



Roma

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo

SEDE

Al Dipartimento delle Entrate  
Direzione Centrale per gli Affari  
Giuridici e per il Contenzioso  
Tributario

SEDE

Div. VII SD  
Prot. n. 914  
all. I

e p.c. Alla Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II.

TRIESTE

**OGGETTO : Imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini tedeschi e austriaci -  
Regolarizzazione ai fini I.V.A.**

Con nota prot. n. 2594 del 31/1/97, che per comodità di consultazione si trasmette allegata, il Compartimento di Trieste ha prospettato la questione in oggetto relativa alla applicazione dell'art. 60 del D.L. n.331 del 30/8/93, convertito con Legge n.427 del 29/10/93.

La predetta norma stabilisce, al secondo comma, che "i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla stessa data ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi." Tale importazione è soggetta ad I.V.A.

La concreta fattispecie esaminata concerne mezzi di trasporto (unità da diporto) introdotti in Italia in regime di ammissione temporanea anteriormente alla predetta data, per i quali deve presumersi non sussistano le condizioni stabilite nel successivo comma 4), lett. c), altrimenti non potrebbero considerarsi soggette all'imposta le relative importazioni.

In via preliminare sulla questione deve evidenziarsi che l'espressione "all'atto dello svincolo" appare implicare un atto dispositivo di parte che ponga termine in modo regolare - dichiarazione in dogana di immissione in consumo - o irregolare - alienazione

40  
- 789

*Ministero delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

829  
13

dell'imbarcazione ad un residente in Italia - al regime di ammissione temporanea cui le imbarcazioni erano vincolate. In assenza di un tale atto di "svincolo" non sembra ipotizzabile un'immissione in consumo se non ricollegandola alla scadenza del termine del regime di ammissione temporanea.

Ciò premesso, la questione ora sottoposta dal citato Compartimento può essere sintetizzata nei termini di seguito esposti:

- in base al predetto art.60, norma nazionale transitoria emanata in applicazione dell'art.28 quindicesima della Sesta Direttiva I.V.A. (come integrata dalla Direttiva 92/111 del 14/12/1992), per le unità da diporto di cui trattasi, battenti bandiera tedesca (o di altro Stato membro, nella configurazione comunitaria a 12 Stati, dell'epoca), lo svincolo dal regime di ammissione temporanea dopo la data del 1 gennaio 1993 (intendendosi per tale anche il semplice trascorrere del tempo senza alcun atto dispositivo) avrebbe comportato "ipso iure" la loro immissione in consumo nello Stato, configurando un'importazione assoggettabile ad I.V.A. Ciò semprechè non ricorrero le condizioni di cui al comma 4) lett. c) dello stesso articolo 60, oppure le unità da diporto medesime non fossero state spedite o trasportate fuori della Comunità (comma 4, lett a);

- tale situazione si configura parimenti a partire dal 1 gennaio 1995 per le unità da diporto austriache in base all'art.28 septedecima della Sesta Direttiva I.V.A. (come integrata dalla Direttiva 94/76 del 22/12/1994) e alla Circolare del Dipartimento Entrate - D.C. AA.GG. e Cont. Trib. n.286/E/VII - 15/846 del 31/10/95, che ha richiamato anche per questi casi l'applicabilità del predetto art.60.

Interpretando la scadenza del termine di ammissione temporanea come uscita "irregolare" dal regime di ammissione temporanea delle suddette unità da diporto, il predetto Compartimento trae la conclusione che ciò comporterebbe la debenza dell'I.V.A. - in quanto verificatosi il presupposto dell'obbligazione doganale alla data, rispettivamente, del 1/1/93 o del 1/1/95 - e altresì la determinazione del valore imponibile e il calcolo dell'imposta dovuta con riguardo alle date suddette, nonché la debenza dei relativi interessi per ritardato pagamento di cui all'art.86 del T.U. doganale.

Lo stesso Compartimento di Trieste, comunque, valutate le conseguenze di siffatta interpretazione, sottopone a valutazione l'opportunità di addivenire ad un'interpretazione più favorevole che consenta di ritenere ad oggi ancora sussistente il regime di ammissione temporanea in precedenza acceso. Ciò permetterebbe di rinunciare alla pretesa del pagamento degli interessi e attualizzare la determinazione del valore imponibile, facilitando la "regolarizzazione" della posizione delle unità da diporto, tenuto conto dei contraccolpi economici di un possibile esodo in massa dai porti italiani.

JUCO  
D. - 189



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

879/c

Alla più restrittiva interpretazione del Compartimento di Trieste sembrerebbe potersi in primo luogo obiettare che non può ritenersi in via generale realizzato il presupposto, necessario per la configurabilità dell'importazione e l'insorgenza dell'obbligazione doganale, dell'avvenuta immissione in consumo nel territorio dello Stato per il solo permanere delle unità da diporto nelle acque nazionali dopo il 1/1/1993 ( o il 1/1/1995), atteso che la stessa norma transitoria prevedeva la possibilità di uno svincolo successivo dal regime (ovviamente, nei termini di validità dello stesso) che ne comportasse l'appuramento senza immissione in consumo.

In concreto ciò vale a dire che, ove fosse intervenuta un'uscita (anche per un solo giorno) in riesportazione, seguita immediatamente da un nuovo ingresso nei porti italiani, la posizione delle imbarcazioni (come per gli altri mezzi di trasporto, autoveicoli in particolare) sarebbe legittimata dalle norme sostanziali del D.L. n.331/93 (art.38, par.5, lett. a, ultima frase), convertito nella legge 427/93, pur non essendo variato alcunchè sotto l'aspetto fiscale.

Ed in effetti, in considerazione dell'assenza di formalità doganali per la riesportazione dei mezzi di trasporto di cui trattasi, l'appuramento del regime di ammissione temporanea può considerarsi avvenuto anche con il semplice atto di varcare la frontiera in uscita dal territorio doganale della Comunità (combinato disposto degli artt. 740, par.1, lett.a, 232, par.2, e 233 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario).

Pertanto, non è condivisibile l'assunto del Compartimento che il mezzo di trasporto dovesse essere spedito o trasportato fuori del territorio doganale della Comunità, con esclusione dell'uscita via mare con i propri mezzi.

Vi è poi, un'ulteriore considerazione di principio che induce a non condividere quanto prospettato, sul piano interpretativo generale, dal predetto Compartimento. Secondo la lettera della legge è evidente che la predetta norma transitoria ha voluto considerare importazioni ai fini dell'I.V.A., come tali soggetti ad imposta, gli svincoli, anche irregolari, dal regime sospensivo comportanti l'immissione in consumo dei beni, orbene, anche qualora le unità da diporto non fossero mai uscite dal territorio doganale della Comunità è sicuramente utrono affermare che tale ipotesi possa ritenersi realizzata nel caso di semplice permanenza in via continuativa nelle acque nazionali, poichè nell'assenza di qualsiasi manifestazione di volontà da parte del titolare non potrebbe comunque configurarsi uno svincolo dei beni o una loro sottrazione al controllo doganale, atteso che era nel frattempo venuta meno, in virtù dell'avvenuto passaggio ad un regime di libera circolazione, ogni necessità di ritenere le predette imbarcazioni ancora soggette a siffatto controllo.

Ciò tanto più che, come già detto, ove l'imbarcazione fosse stata riesportata, per poi rientrare nei porti italiani, avrebbe trovato applicazione il dettato di cui all'art. 38, par. 5, già citato, al pari di quanto è avvenuto ed avviene per le imbarcazioni giunte nei porti italiani posteriormente alle date predette.